

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI, MISSERVILLE, PONTONE
e RASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

Modifica all'articolo 313, secondo comma, del codice
di procedura civile, in materia di domande giudiziali

ONOREVOLI SENATORI. — Lo sviluppo dell'attività professionale forense, in rapporto alla evoluzione della vita giuridica, sociale ed economica, l'aumento della competenza per materia e per valore del pretore, l'incremento del contenzioso civile sempre più vario comportano, di conseguenza, sempre più l'intensificazione dell'attività professionale forense.

Ciò comporta, inevitabilmente, la modifica dell'articolo 313, comma secondo, del codice di procedura civile nella parte in cui prevede il termine minimo di tre giorni liberi tra la notificazione ed il giorno di comparizione, se la circoscrizione è quella del giudice adito.

È noto che quasi in tutte le preture d'Italia le udienze civili si tengono nei giorni di martedì

e che gli atti di citazione possono notificarsi sino al venerdì precedente, giorno questo di vigilia del sabato e della domenica in cui gli studi professionali rimangono chiusi.

Avviene, pertanto, che il cliente convenuto si reca nello studio del proprio avvocato la sera del lunedì, giorno immediatamente precedente a quello fissato per l'udienza.

Se si considera che, in linea di massima, l'iscrizione a ruolo della causa avviene nello stesso giorno dell'udienza, è facile comprendere il disagio nel quale si trova l'avvocato che dovrà costituirsi per il convenuto.

Egli non è assolutamente in grado di esaminare preventivamente il fascicolo avversario e di predisporre, quindi, un'adeguata

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

difesa, in considerazione anche dell'importanza delle questioni da trattare a seguito dell'aumentata competenza del pretore per materia e per valore.

Egli, allo stato, non ha altro rimedio se non quello di chiedere un rinvio della causa per controdeduzioni.

Ciò determina una lungaggine che vanifica

le iniziative per un più celere svolgimento del processo civile.

Si impone, pertanto, la necessità di allungare i termini di comparizione ad almeno dieci giorni liberi, con l'obbligo della iscrizione a ruolo in cancelleria almeno quattro giorni liberi prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 313 del codice di procedura civile è così modificato:

«Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo precedente e quello della comparizione debbono intercorrere almeno dieci giorni liberi, se la notificazione avviene nella circoscrizione del giudice adito».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 313 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«La iscrizione a ruolo della causa va fatta almeno quattro giorni liberi prima dell'udienza di comparizione».